



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 166 – 15 ottobre 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sentenze

[Sez. un. sent. 36460 del 30 maggio 2024 \(dep. 1° ottobre 2024\), Presidente Cassano, Relatore Santalucia.](#)

Sospensione condizionale della pena - Concessa in presenza di causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione - Revoca in sede esecutiva - Legittimità – Condizioni.

Le Sezioni unite hanno affermato che «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione».

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità, o meno, di reputare non più emendabile, in sede esecutiva, l'erronea concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per essere stato vanamente consumato il potere di revoca riservato al Giudice di appello, a seguito dell'acquisita conoscenza, da parte di quest'ultimo, della ricorrenza di una causa ostativa alla concessione del beneficio ad opera del Giudice di primo grado.

Invero, secondo un primo indirizzo ermeneutico, a cui ha aderito, peraltro, a Procura Generale nella propria requisitoria, il giudice della cognizione, in grado di appello, in assenza di impugnazione proposta dalla Pubblica Accusa, idonea rendere giuridicamente possibile la riforma peggiorativa del trattamento punitivo riservato al condannato in primo grado, anche in termini di concessione dei benefici, può procedere alla revoca di ufficio, ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p., della sospensione condizionale concessa dalla sentenza appellata, rilevando la presenza della causa ostativa indicata dall'art. 164, comma 4, c.p. Statuizione, questa, non assimilabile, però, a quella adottata a fronte di gravame del Pubblico Ministero o anche, a seguito di richiesta sollecitatoria proveniente dalla Pubblica Accusa non impugnante, in quanto espressione dell'esercizio di un potere facoltativo e surrogatorio rispetto a quello riservato al giudice dell'esecuzione, di cui all'art. 674, comma 1-*bis*, c.p.p.

Trattasi, sostanzialmente, di statuizione di tipo eventuale, non necessariamente vincolata all'effetto devolutivo del giudizio di appello, la cui omissione non potrebbe essere censurata sperando uno

specifico mezzo di impugnazione, ma unicamente attraverso l'esercizio della competenza autonoma del giudice dell'esecuzione.

La connotazione facoltativa del potere officioso di procedere alla revoca della pena sospesa, illegittimamente riconosciuta all'esito del giudizio di primo grado, rende, pertanto, il mancato esercizio di detto potere da parte del giudice di *seconde cure*, inidonea a determinare qualsivoglia preclusione processuale, connessa alla formazione del giudicato (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 39190 del 9 luglio 2021, in C.E.D. Cass. n. 282076).

Di qui la legittimità della revoca, ad opera del giudice dell'esecuzione, del beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., stante la presenza di una causa ostativa non conosciuta in primo grado, ma nota al giudice di appello, non investito del gravame, da parte del Pubblico Ministero e, tanto meno, di una formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio.

In base all'opposto e più risalente indirizzo interpretativo, invece, deve ritenersi illegittima la revoca disposta, in sede esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena, che sia stata accordata in contrasto con il disposto dell'art. 164, comma 4, c.p., per il sussistere di una causa ostativa nota al giudice d'appello (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 23133 del 9 luglio 2020).

All'uopo si richiama il pregresso pronunciamento in materia del Supremo Consesso (Sez. un., sent. n. 37345 del 23 aprile 2015, in C.E.D. Cass. n. 264381) in base al quale, non solo si è affermato che il principio di diritto in forza del quale non è consentita la revoca, *in executivis*, del beneficio *de quo*, allorquando cause ostative al medesimo siano documentalmente conosciute dal giudice della cognizione, ma si è, altresì, puntualizzato come tale preclusione si concretizzi ogni qual volta il dato risulti implicitamente valutato, in sede di cognizione o, ancora, nell'ipotesi in cui la preesistente causa ostativa risulti apprezzabile *per tabulas* in atti.

Nondimeno si evidenzia come la Corte EDU abbia reiteratamente chiarito che la riapertura di una determinata procedura, per emendare errori ascrivibili alla Pubblica Accusa, postula che si correggano esclusivamente quelli commessi a favore del destinatario della pretesa punitiva (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 2144 del 17 gennaio 2024, in cui si richiama, ad ulteriore conforto di tale assunto, l'ordinanza n. 363 del 2007 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 168, terzo comma, c.p. e 674, comma 1-*bis* c.p.p. nel testo successivo all'intervento dell'art. 1 l. 26 marzo 2001, n. 128. Ordinanza in cui la Consulta ha fornito una lettura sistematica delle richiamate previsioni normative, volta a dimostrare la legittimità della revoca del beneficio in fase esecutiva, esclusivamente al ricorrere dell'ipotesi in cui la ragione impeditiva non fosse stata conosciuta dal giudice del merito. Diversamente, infatti, potrebbero essere azionati gli ordinari strumenti impugnatori).

Siffatto approccio esegetico, impedisce, peraltro, eventuali statuizioni in *malam partem* in contrasto con i principi costituzionalmente rilevanti, rispettivamente, del giusto processo, della parità delle parti nel giudizio e della funzione rieducativa della pena.

[Sez. un., sent. n. 36764, del 18 aprile 2024 \(dep. 3 ottobre 2024\), Presidente Cassano, Relatore Silvestri.](#)

Intercettazioni telefoniche - Risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento - Utilizzabilità - Disciplina introdotta dal d.l. n. 161 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020 - Ambito di applicazione - Indicazione.

Le Sezioni unite penali hanno affermato che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 8 ottobre 2023, n. 137 – opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

È stato così composto il contrasto ermeneutico insorto circa l'utilizzabilità del compendio intercettivo da compiersi, in ossequio all'art. 270, comma 1, c.p.p. Stante già il pronunciamento delle Sezioni unite secondo cui - in relazione al disposto del suddetto articolo - non deve considerarsi diverso il procedimento (che è sottratto all'operatività del divieto) solo "*in caso di imputazioni connesse ex (art.) 12 c.p.p.*", ossia in presenza di un "*legame sostanziale (...) e non meramente processuale*" (ossia di "*un legame (...) indipendente dalla vicenda procedimentale*"), tra il reato per cui è stata autorizzata la captazione e quello "*accertato in forza dei risultati dell'intercettazione*", dovendosi giungere ad una conclusione contraria nelle ipotesi di collegamento investigativo di cui all'art. 371 c.p.p. (per cui non ricorra la connessione) (cfr. Sez. un., sent. n. 51 del 28 novembre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 277395), occorre comprendere se il testo dell'art. 270, comma 1, c.p.p., in rilievo *ratione temporis*, sia o meno quello introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, secondo cui "*i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1*". Previsione normativa, questa, la cui entrata in vigore è stata più volte procrastinata, che disciplina i "*procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020*" (d.l. n. 161, art. 2, comma 8, cit., come sostituito dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70).

A differenza del testo precedente, in base al quale "*i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per*

i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”, ivi vengono introdotte due deroghe al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, aggiungendo all’ipotesi, già contemplata, dell’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, quello dei reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p., nonché la rilevanza dell’utilizzazione - oltre alla indispensabilità - delle captazioni per il suddetto accertamento (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 37169 del 20 luglio 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283874, secondo cui “*Siffatta locuzione, che aggiunge al carattere di indispensabilità anche quello di rilevanza, implica innovativamente, ed in modo rafforzato, la valutazione del "peso" del mezzo di prova, dovendo il giudice esplicitare, con adeguata motivazione, la rilevanza e la imprescindibilità delle captazioni, autorizzate nel procedimento a quo, per la prova dei reati contestati nel diverso procedimento ad quem*”. Si veda anche Sez. VI pen., sent. n. 47235 del 17 novembre 2021, n. m.).

Non incide, di contro, la più recente novella di cui al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha soppresso, nel corpo della norma, il riferimento ai reati di cui all’art. 266 c.p.p., comma 1, cit., e l’inciso “*si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore*” della stessa legge di conversione (ossia al 9 ottobre 2023).

E, proprio in ordine all’individuazione dei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione, la disciplina posta dall’art. 270, comma 1, cit. nel testo anteriore alla recente modifica, si riscontrano indirizzi interpretativi difformi.

Secondo un primo orientamento, infatti, in forza del principio espresso dal Supremo Consesso (Sez. un., sent. n. 40538 del 24 settembre 2009, in *C.E.D. Cass.* n. 244378), in base al quale “*nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, salvi i casi di aggiornamento dell’iscrizione per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto e per l’accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce, nei confronti della stessa persona, elementi in ordine a fatti ulteriori costituenti reato, sia quando raccoglie, a carico di persone diverse dall’originario indagato, elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato*”, deve ritenersi che la locuzione “*procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020*” faccia riferimento a tutte le notizie di reato che, dopo tale data, siano state oggetto di nuova ed autonoma iscrizione, quale che sia la forma utilizzata dal Pubblico Ministero (si veda, in senso conforme, Cass., Sez. II pen., sent. n. 22016 del 6 marzo 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276965 e Sez. V pen., sent. n. 37911 del 20 luglio 2022, n. m.).

Al riguardo si sostiene che, a differenza delle precedenti disposizioni che hanno differito l’entrata in vigore dell’art. 270, comma 1, c.p.p., come introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, ed hanno indicato quale parametro di riferimento il *tempus* di emissione dei provvedimenti autorizzativi delle captazioni, la norma transitoria è stata riscritta nel senso di attribuire rilievo all’iscrizione del procedimento, facendo riferimento, alla luce dell’ultima modifica, ai “*procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020*” (d.l. n. 161, art. 2, comma 8, cit., come sostituito dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70). Parametro atto ad “*evitare la commistione di*

discipline diverse applicabili alle intercettazioni disposte nello stesso procedimento (...), in tal modo abdicando al principio tempus regit actum, che invece ispirava la precedente versione della stessa disposizione la quale, come si è visto, faceva riferimento all'epoca di adozione dei decreti autorizzativi? e tale da rendere “ragione (...) di come la locuzione ‘procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020’ si riferisca ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni aliunde captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate”, poiché unicamente per la circolazione extra-procedimentale del dato captativo sussiste la questione del divieto di utilizzabilità e delle deroghe. E non già nel diverso procedimento in cui le intercettazioni stesse siano state generate. Ciò, peraltro, senza che ne conseguano “palesi tensioni con i principi fondamentali” alla stregua della giurisprudenza costituzionale (cfr. Cass., Sez. II pen., sent. n. 37143 del 13 giugno 2023, n. m.).

Secondo l'opposto indirizzo interpretativo, invece, occorre dare una difforme lettura del richiamato quadro normativo. Pur considerando la disciplina transitoria che ha differito l'entrata in vigore dell'art. 270, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, conv. con mod. dalla l. n. 7 del 2020, prevedendo, appunto, che si applichi ai “procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020”, si sostiene che, *in parte qua*, la disciplina delle intercettazioni così novellata “è entrata in vigore solo dopo quest'ultimo intervento di proroga” (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 9846 dell'8 marzo 2023, in *C.E.D. Cass.* n. 284256, che richiama che Sez. VI pen., sent. n. 47235 del 17 novembre 2021 n.m.). Assunto da cui si fa discendere, con riferimento all'art. 270, comma 1, c.p.p. e, segnatamente, in relazione alle modifiche che hanno ampliato l'ambito della deroga al divieto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, aggiungendo all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza anche quello dei reati di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, che la disciplina sopravvenuta non sia applicabile alle intercettazioni disposte ed autorizzate prima della data del 31 agosto 2020.

Ne consegue che il riferimento alla data di iscrizione del procedimento ha la funzione di circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina *de qua* e, pertanto, di escluderla per le autorizzazioni che, sebbene disposte successivamente a tale data, afferiscano a procedimenti iscritti in epoca antecedente ad essa. Avuto riguardo alle intercettazioni disposte con provvedimenti autorizzativi anteriori al 31 agosto 2020, tale disciplina non è applicabile, essendo per i predetti l'epoca di iscrizione del procedimento necessariamente anteriore. Ciò in considerazione del fatto che l'iscrizione del procedimento è un adempimento che precede tutti gli atti che si sviluppano al suo interno e le intercettazioni eseguite nella vigenza della precedente disciplina, disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti al momento della loro autorizzazione, non possono mutare regime normativo in forza di sviluppi procedurali successivi, dipendenti dalla decisione di separare dall'originario procedimento alcune posizioni, o taluni reati, con trasmissione degli atti da un ufficio di Procura ad un altro, per ragioni di competenza territoriale e/o funzionale. Motivo per cui, nel verificare l'utilizzabilità delle captazioni

occorre fare riferimento alla disciplina previgente ed ai principi già fissati dalle Sezioni unite (Sez. un., sent. n. 51/2019, cit.)

Il parametro della data di iscrizione del procedimento serve, dunque, a delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p., (nel testo, anteriore alla più recente novella, la quale ha nuovamente soppresso il riferimento ai reati di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, cit.), escludendola per le autorizzazioni che, pur disposte successivamente a tale data, concernano procedimenti iscritti in epoca antecedente. Invero, *“la deroga al principio generale del tempus regit actum, che regola la successione delle leggi processuali in difetto di diverse disposizioni, riguarda esclusivamente i provvedimenti autorizzativi che (,) sebbene emessi dopo”* il 31 agosto 2020, *“sono relativi ad un procedimento iscritto prima. Soltanto in tali casi la nuova disciplina non potrà essere applicata per la finalità - sottesa alla modifica operata dal D.L. n. 161 del 2019 del criterio temporale riferito non più alla data di emissione del provvedimento ma a quello di iscrizione del procedimento - di assimilare la disciplina delle intercettazioni nell'ambito dei procedimenti per i quali le intercettazioni erano già in corso alla data del 31 agosto 2020, attraverso una sorta di ultrattività della vecchia disciplina anche oltre tale data che segna l'entrata in vigore della nuova disciplina”* (Sez. VI pen., sent. n. 47235/2021, cit.).

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II sent. 19 settembre 2024 – 10 ottobre 2024 n. 37405, Pres. Pellegrino, Rel. Saraco.](#)

Applicazione delle pene sostitutive – Appello - Richiesta.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 19 settembre 2024 – 15 ottobre 2024 n. 37745, Pres. Di Stefano, Rel. Giordano.

Danneggiamento – Art. 635 c.p. – Correttivo Cartabia – Mutato regime di procedibilità – Ricorso per cassazione – Ammissibilità.

Il ricorso per cassazione, successivo all'entrata in vigore al mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, non può ritenersi inammissibile, poiché altrimenti si determinerebbe l'impermeabilità della novella normativa alle questioni di improcedibilità sopravvenuta.

Sez. II sent. 9 luglio 2024 – 2 ottobre 2024 n. 36753, Pres. Pellegrino, Rel. Marra.

Danneggiamento – Deturpamento – Differenze.

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile.

Sez. VI, sent. 7 maggio 2024 – 14 ottobre 2024 n. 37634, Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso.

Mancata esecuzione provvedimento del giudice – Art. 388 c.p. – Presupposti.

L'elusione degli obblighi in corso di accertamento di cui al primo comma dell'art. 388 c.p. si riferisce esclusivamente e tassativamente alla pendenza di un'azione giudiziaria. Con il primo comma si puniscono, infatti, i comportamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguitività della decisione giudiziaria definitiva, estendendo esplicitamente la tutela anche agli obblighi dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, ma pur sempre subordinatamente alla emissione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria che costituisca il presupposto dell'ingiunzione da eseguire. Ed infatti la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 388 c. p. non punisce qualunque elusione delle pretese creditorie, che trovano tutela nei rimedi approntati dal codice civile e di procedura civile, ma solo le condotte volte ad eludere le decisioni adottate dall'autorità giudiziaria.

Sez. VI, sent. 21 giugno 2024 – 1 ottobre 2024 n. 36566, Pres. De Amicis, Rel. Silvestri.

Peculato – Art. 314 c.p. – Concorso con soggetti non qualificati – Sussistenza – Presupposti.

Al delitto di peculato possono certamente concorrere con l'agente pubblico, ai sensi dell'art. 110 c.p. anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia l'esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa essere compiuta da un extraneus. Ciò che, tuttavia, è indispensabile è che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio del pubblico agente con la res. Se non vi è lo sfruttamento strumentale di detta relazione propria del pubblico agente non si configura il peculato, ma, al più, altri reati quali il furto o l'appropriazione indebita.

Sez. V sent. 10 settembre 2024 - 9 ottobre 2024, n. 37158, Pres. Pezzullo, Rel. Giordano.

Violenza privata - Sequestro di persona - Principio di specialità.

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. Con la conseguenza che, per il principio di specialità di cui all'art.15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 10 settembre 2024 - 9 ottobre 2024, n. 37161, Pres. Pezzullo, Rel. Giordano.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Rapporto tra l'art. 216 l. fall. e l'art. 445 c.p.p.

In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L'art. 216 l. fall., infatti, non è norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, co. 1, c.p.p.

Sez. III sent. 6 giugno 2024 – 14 ottobre 2024 n. 37642, Pres. Andreazza, Rel. Aceto.

Reati tributari – Concorso del professionista – Limiti.

La mera conoscenza dell'altrui attività illecita non è certamente sufficiente a integrare il concorso del professionista nel reato tributario, nemmeno se lo studio professionale di appartenenza curi la contabilità del contribuente e svolga attività di consulenza in suo favore.

Sez. III sent. 4 luglio 2024 – 8 ottobre 2024 n. 37131, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.

Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – Elemento psicologico – Dolo specifico.

Per integrare il delitto di cui all'art. 2 d. lgs 74/2000 è necessario il dolo specifico, che non sostituisce il dolo generico, ma ad esso si affianca, così arricchendo il contenuto dell'elemento soggettivo. Il dolo specifico, costituito dal "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", rappresenta la finalità che deve animare la condotta dell'agente, il cui concreto conseguimento, tuttavia, non è necessario per la consumazione del reato, né essa deve essere necessariamente esclusiva, ben potendo concorrere con altre finalità; al riguardo l'aver accettato di divenire legale rappresentante della società dietro compenso, sapendo che la gestione sarebbe rimasta nella mani di altro soggetto non è certamente elemento sufficiente per fondare la responsabilità per dolo, perché esso sarebbe desunto dalla mera carica rivestita, ciò che integra una inaccettabile, per dettato costituzionale ex art 27, comma 1, cost., responsabilità di posizione.

Sez. III sent. 5 giugno 2024 – 14 ottobre 2024 n. 37645, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Reati tributari – Indebita compensazione – Elemento materiale.

In tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10 quater, del d. lgs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.

Sez. VI, sent. 11 settembre 2024 – 1 ottobre 2024 n. 36575, Pres. De Amicis, Rel. Ricciarelli.

Stupefacenti – Art. 73 c. V Dpr. 309/90 – Novella legislativa – Udienza preliminare – Effetti.

Le norme che disciplinano i casi nei quali deve svolgersi l'udienza preliminare hanno natura processuale e, dunque, le modifiche interferenti con l'applicazione di tali norme sono governate dal principio tempus regit actum, da correlarsi al momento dell'esercizio dell'azione penale, a prescindere dall'applicazione sul piano sostanziale del previgente regime sanzionatorio, ove più favorevole.

D. Diritto processuale.

[Sez. III sent. 11 aprile 2024 – 14 ottobre 2024 n. 37641, Pres. Andreatza, Rel. Gentili.](#)

Appello – Decisioni sulla confisca in caso di prescrizione – Confisca diretta – Applicabilità alla confisca tributaria.

La disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., che prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile, ove si tratti di confisca diretta, anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[Sez. V sent. 10 settembre 2024 - 10 ottobre 2024, n. 37347, Pres. Pezzullo, Rel. Occhipinti.](#)

Appello - Elezione di domicilio - Autenticazione della firma.

Ai sensi dell'art. 581, co. 1 *ter*, c.p.p., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione. In questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione.

[Sez. V sent. 12 settembre 2024 - 14 ottobre 2024, n. 37737, Pres. Pistorelli, Rel. Bifulco.](#)

Appello - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Presupposti.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-*bis* c.p., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato che non deve essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, co. 4, c.p.p., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

[Sez. II sent. 19 settembre 2024 – 10 ottobre 2024 n. 37403, Pres. Pellegrino, Rel. Leopizzi.](#)

Contestazioni nell'esame testimoniale – Efficacia delle dichiarazioni lette per la contestazione.

Nel vigente sistema processuale, la discrasia tra quanto riferito durante le indagini preliminari e in sede di esame, è superabile unicamente mediante il meccanismo delle contestazioni, ai sensi dell'art. 500 cod. p. p. In ogni caso, ai sensi del comma 2 di quest'ultima disposizione, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate esclusivamente ai fini della credibilità del teste, ma - in ossequio al

basilare principio per cui la prova si forma in dibattimento - non possono mai essere recuperate con efficacia probatoria (salvi i casi - particolari di cui ai successivi commi 4-5-6-7).

Sez. VI, sent. 26 settembre 2024 – 15 ottobre 2024 n. 37749, Pres. Fidelbo, Rel. Tondin.

Decreto penale di condanna – Richiesta del P.M. - Art. 459 c.p.p. – Sentenza ex art. 131 bis emessa dal G.I.P. – Ammissibilità – Esclusione – Impugnazione – Presupposti.

La sentenza ex art. 131 bis c.p. emessa dal Giudice, richiesto dal P.M. di emettere decreto penale di condanna, è affetta da nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p. essendo stato precluso all'imputato il diritto ad esercitare il contraddittorio sul punto. Sussiste l'interesse del P.M. a far valere tale vizio, ex art. 564 c. IV c.p.p., laddove con l'impugnazione può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.

Sez. III sent. 10 luglio 2024 – 3 ottobre 2024 n. 36768, Pres. Ramacci, Rel. Zunica.

Giudizio – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Soluzione.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Sez. IV, sentenza 11 giugno 2024 – 1 ottobre 2024, n. 36463, Pres. Di Salvo – Rel. D'Andrea.

Impugnazioni - Oneri di cui all'art. 581 comma 1-ter c.p.p. – Deposito dell'elezione di domicilio in allegato all'atto di appello – Necessità - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la dichiarazione o elezione di domicilio, di rilievo ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non necessariamente deve essere allegata all'atto di appello, ben potendo essa essere depositata dalla parte privata già presente in primo grado anche con atto disgiunto e perfino antecedente alla proposizione dell'appello, purché in costanza di esso, ossia in termini prossimi e sostanzialmente coincidenti con quelli della presentazione dell'impugnazione, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso.

Sez. I sent. 27 settembre 2024 – 9 ottobre 2024 n. 37209, Pres. De Marzo, Rel. Tona.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per aspecificità dei motivi – Criteri.

È inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581 co. 1 e 591 co. 1 lett. c) c.p.p., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplessivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.

Sez. VI, sent. 24 settembre 2024 – 11 ottobre 2024 n. 37463, Pres. Aprile, Rel. Pacilli.

Impugnazioni – Trasmissione tramite PEC – Art. 87-bis DI Lgs 152/2022 – Firma digitale – Estensione pdf.p7m. – Accertamenti – Esclusione.

Ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m.

Sez. I sent. 5 settembre 2024 – 15 ottobre 2024 n. 37924, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.

Misure Cautelari personali – Impugnazioni – Riesame – Richiesta dell'imputato di presenziare all'udienza – Forme.

In materia di riesame cautelare personale, la richiesta di presenziare all'udienza, contenuta in una istanza di riesame presentata nei termini, a procedimento ancora pendente, è da ritenere "contestuale" e non può essere pretermessa senza che maturi una nullità di ordine generale a regime intermedio (*Nel caso di specie, la nullità processuale consegue alla mancata traduzione dell'indagato dinanzi al Tribunale, nonostante la richiesta di partecipazione alla relativa udienza fosse stata avanzata nell'istanza di riesame, così come rinnovata entro il termine stabilito per la presentazione dell'impugnazione. L'eccezione di nullità, espressamente formulata all'udienza camerale in conformità agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p., era stata già disattesa dal Collegio incaricato del riesame*).

Sez. IV, sentenza 4 luglio 2024 – 8 ottobre 2024, n. 37112, Pres. Dovere – Rel. Antezza.

Parte civile - Costituzione - Revoca - Assenza di conclusioni della parte civile nel giudizio di appello - Revoca implicita - Esclusione - Ragioni.

La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 c.p.p., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 c.p.p.

Sez. V sent. 26 settembre 2024 - 8 ottobre 2024, n. 37157, Pres. Miccoli, Rel. Scordamaglia.

Ricorso per cassazione - Patteggiamento - Liquidazione delle spese a favore della parte civile.

È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 27 settembre 2024 – 9 ottobre 2024 n. 37212, Pres. De Marzo, Rel. Tona.

Esecuzione – Reato continuato – Indici rivelatori – Esclusione di uno di essi per negare la sussistenza della disciplina della continuazione – Insufficienza.

Il giudice dell'esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l' analogia del *modus operandi* e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi ma, in ogni caso, non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (*Afferma la Corte che il Giudice della esecuzione del caso in questione non si è conformato agli esposti principi nel provvedimento oggetto di ricorso; nelle sue premesse l'ordinanza ha richiamato tutti gli indicatori da valutare ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv del c.p. ma, dopo avere evidenziato l'omogeneità delle violazioni, elemento che già poteva risultare significativo nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata, ha escluso che ricorresse il requisito della prossimità temporale e ha svalutato la prossimità geografica dei luoghi di consumazione degli illeciti, apoditticamente ritenuta sintomatica della necessità di non allontanarsi troppo dal luogo di residenza e, quindi, neutra rispetto alla dimostrazione della predeterminata programmazione unitaria).*

Sez. I sent. 27 settembre 2024 – 9 ottobre 2024 n. 37213, Pres. De Marzo, Rel. Tona.

Esecuzione – Subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria – Omesso adempimento – Incidente di esecuzione – Limiti alla deducibilità dei fatti impeditivi – Sussistenza.

Una volta passata in giudicato la sentenza che concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e lo subordina all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, dinanzi al giudice dell'esecuzione possono farsi valere solo fatti dimostrativi della sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non possono essere dedotte condizioni che sono state già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione o la cui rilevanza, ai fini della possibilità di adempiere, siano comunque già coperte dal giudicato.

Sez. I sent. 27 settembre 2024 – 9 ottobre 2024 n. 37210, Pres. De Marzo, Rel. Tona.

Sorveglianza – Competenza per territorio – Radicamento della competenza al momento della domanda – Sussistenza.

In forza del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, la competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo.

Sez. I sent. 27 settembre 2024 – 9 ottobre 2024 n. 37204, Pres. De Marzo, Rel. Tona.

Sorveglianza – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi all'estero – Doveri di intervento del Tribunale di sorveglianza – Necessità di esplicazione dell'iter amministrativo seguito – Sussistenza.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale da effettuarsi in uno dei Paesi U.E., è insufficiente la motivazione di diniego del Tribunale di sorveglianza che si limiti ad affermare che l'autorità estera non abbia fornito riscontro alla richiesta di informazioni necessaria a compiere la valutazione di competenza, senza neppur precisare l'iter amministrativo seguito e la concreta impossibilità di sollecitare detta autorità a dare corso alla richiesta di informazioni, ovvero, di verificare se il condannato abbia fattivamente cooperato con dette autorità, sollecitandone l'intervento e mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. III sent. 10 luglio 2024 – 10 ottobre 2024 n. 37237, Pres. Ramacci, Rel. Zunica.

Proscioglimento ex art. 131 bis c.p. – Applicabilità all'ente in relazione a fatti commessi nel suo interesse.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato

presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

Sez. IV, sentenza 23 maggio 2024 – 15 ottobre 2024, n. 37751, Pres. Dovere – Rel. Cenci.

Responsabilità da reato dell'ente – Richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato – Provvedimento di archiviazione disposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ente – Ordinanza di imputazione coatta emessa anche nei confronti dell'ente – Abnormità – Sussistenza – Ragioni.

È abnorme, in quanto espressione di un potere legittimo, ma esplicito fuori dai casi normativamente consentiti, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato da parte del pubblico ministero, che abbia altresì archiviato in via autonoma il procedimento per la responsabilità amministrativa dell'ente, disponga l'imputazione coatta, oltre che con riguardo all'indagato, anche nei confronti dell'ente.